



Deroga

Berna, 21 dicembre 2012, L431-0554/Sud

CH-3003 Berna, USTRA

Alle
Direzioni cantonali competenti
in materia di circolazione stradale

concernente

Attestazione di conformità ai requisiti di protezione dei pedoni per i veicoli importati direttamente in Svizzera per uso proprio

A. Fatti

1. In linea di principio, la superficie frontale dei veicoli delle classi M₁ e N₁ deve essere conforme, in materia di protezione dei pedoni, al regolamento (CE) n. 78/2009 (punto 2.11.14 OETV¹; articolo 104a capoverso 2 OETV²).
2. A decorrere dal 31 dicembre 2012, il regolamento (CE) n. 78/2009 vieta l'immatricolazione dei seguenti veicoli, qualora la loro superficie frontale non sia configurata in conformità alle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei pedoni:
 - a. veicoli di categoria M₁ con massa massima non superiore a 2500 kg;
 - b. veicoli di categoria N₁ con una massa massima non superiore a 2500 kg derivati da M₁.Sono fatti salvi i veicoli prodotti in piccole serie ai sensi della direttiva CE³.
3. Ai sensi dell'articolo 3b capoverso 1 OETV, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 78/2009 si fa riferimento, ai fini dell'immatricolazione in Svizzera, alla data dell'importazione (o eventualmente della costruzione in Svizzera).
4. Per quanto concerne i veicoli importati direttamente in Svizzera per uso proprio ed esentati dall'approvazione del tipo, nella OETV non sono previste eccezioni relativamente alla prova

¹ Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1; RS 741.412).

² Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41).

³ Piccole serie di cui all'articolo 22 della direttiva 2007/46/CE (per la dicitura completa della direttiva 2007/46/CE, cfr. punto 11 dell'allegato 2 OETV).



attestante la conformità alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 78/2009.

B. Considerandi

1. In linea di principio, i singoli veicoli che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 78/2009 e che vengono importati direttamente in Svizzera per uso proprio sono soggetti alle norme di protezione dei pedoni relative alla configurazione della superficie frontale (art. 104a cpv. 2 OETV e punto 2.11.14 OETV 1).
2. Tali norme sono state applicate dal 24 novembre 2009 ai fini del rilascio di nuove approvazioni del tipo. In caso di singoli veicoli importati direttamente e in possesso di un certificato di conformità CE recante per il rilascio dell'approvazione generale CE⁴ una data posteriore al 24 novembre 2009, si può pertanto sostanzialmente supporre che siano soddisfatte le prescrizioni relative alla configurazione della superficie frontale in materia di protezione dei pedoni.
3. In caso di singoli veicoli importati direttamente e privi di opportuna omologazione CE ai sensi delle norme di protezione dei pedoni, occorre fornire a posteriori la prova di cui al regolamento (CE) n. 78/2009. Tale operazione comporta oneri elevati e prevede una serie di controlli che presuppongono un grave danneggiamento del veicolo. Procedura che costituirebbe un eccessivo impedimento all'importazione diretta di suddetti singoli veicoli, ad esempio automobili importati per uso proprio dagli Stati Uniti.
4. L'appendice 1 dell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE sancisce che le prescrizioni in materia di protezione dei pedoni di cui al regolamento (CE) n. 78/2009 non si applicano, salvo che per i sistemi di protezione frontale, alle piccole serie omologate CE.
5. L'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA)⁵ costituisce parte integrante degli Accordi bilaterali I. In esso, la Svizzera si è impegnata a immatricolare, senza alcuna modifica, i veicoli a motore conformi alla legislazione europea. Anche in Svizzera, quindi, i veicoli prodotti in piccole serie ai sensi della direttiva CE devono essere immatricolati senza prova certificante il rispetto delle norme sulla protezione dei pedoni in materia di configurazione della superficie frontale.
6. Attraverso una deroga dell'USTRA, si intende evitare che singoli veicoli importati per uso proprio e privi di prova attestante la conformità alle norme CE in materia di protezione dei pedoni siano soggetti a criteri più rigorosi rispetto ai veicoli prodotti in piccole serie ai sensi della direttiva CE. Il rischio che un numero elevato di suddetti veicoli venga importato in Svizzera appare limitato.
7. Come specificato al paragrafo A punto 2, in sede di immatricolazione di singoli veicoli importati per uso proprio la deroga prevede la rinuncia temporanea alla prova attestante la conformità della superficie frontale alle norme di protezione dei pedoni. Fanno eccezione i veicoli muniti di approvazione generale CE rilasciata prima del 24 novembre 2009. Eventuali sistemi di protezione frontale devono adempiere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 78/2009 anche se montati su veicoli contemplati in tale deroga.

⁴ Omologazione generale ai sensi della direttiva 2007/46/CE.

⁵ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (con allegati e atto finale; RS 0.946.526.81).



8. In ogni caso, deve risultare con chiarezza che non sussistono rischi sostanziali per la sicurezza della circolazione stradale.
9. Secondo l'articolo 220 capoverso 2 OETV, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) può, in casi particolari, ammettere eccezioni a singole disposizioni, purché il loro scopo sia mantenuto. Tale condizione risulta rispettata, dal momento che la presente deroga si ispira alla regolamentazione dei veicoli CE prodotti in piccole serie (cfr. punti 4 e 5 dei considerandi), per cui prevede che singoli veicoli importati per uso proprio raggiungano un livello di protezione pari a quello previsto per i veicoli CE prodotti in piccole serie.
10. La deroga avrà validità transitoria finché non sarà chiaro come l'UE intenda applicare le norme di protezione dei pedoni all'immatricolazione di singoli veicoli importati privi di approvazione generale CE e quali saranno le disposizioni in materia in Svizzera. La deroga sarà abrogata mediante revoca.

C. Decisione

1. I seguenti singoli veicoli importati per uso proprio ed esenti da omologazione⁶ possono essere immatricolati senza la necessità di fornire una prova attestante la conformità della superficie frontale alle norme di protezione dei pedoni di cui al regolamento (CE) n. 78/2009:
 - a. veicoli di categoria M₁ con massa massima non superiore a 2500 kg;
 - b. veicoli di categoria N₁ con una massa massima non superiore a 2500 kg derivati da M₁.
2. La presente deroga non si applica ai veicoli muniti di certificato di conformità CE recante per il rilascio dell'approvazione generale CE una data precedente il 24 novembre 2009. Qualora il certificato di conformità CE di uno dei suddetti veicoli dovesse perdere di validità per motivi inerenti alla protezione dei pedoni e il veicolo non dovesse ancora essere stato regolarmente messo in circolazione, esso non potrà più essere immatricolato in Svizzera nel caso in cui la data dell'importazione fosse posteriore al 30 dicembre 2012.
3. Per tutti i veicoli contemplati nella presente deroga deve risultare con chiarezza che non sussistono rischi sostanziali per la sicurezza della circolazione stradale. In caso di dubbio:
 - per i veicoli privi di approvazione generale CE, il richiedente dovrà esibire la prova di cui sopra; a tale proposito, è sufficiente la conferma di un organismo di controllo riconosciuto attestante che la superficie frontale del veicolo garantisce un livello di protezione in linea con gli standard tecnici definiti ad es. dal regolamento (CE) 78/2009;
 - per i veicoli muniti di approvazione generale CE, le competenti autorità cantonali si metteranno in contatto con l'USTRA; sarà quest'ultimo a decidere come procedere, in particolare se applicare il punto 1.2.1.2 della OETV 1 oppure se eventualmente autorizzare l'immatricolazione del veicolo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 104a capoverso 3 OETV in materia di sistemi di protezione frontale devono essere rispettate.

⁶ Cfr. articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511).



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

5. La disposizione di cui all'articolo 103 capoverso 5 OETV in materia di sistema antibloccaggio deve essere rispettata.
6. La presente deroga entra in vigore il 31 dicembre 2012 e vale fino a revoca.

Ufficio federale delle strade

Dr. Rudolf Dieterle
Direttore

Copia del presente scritto è stata inviata anche alle associazioni, alle organizzazioni e agli organi federali interessati.